



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

---

**Oggetto: Trasmissione provvedimenti organizzativi integrativi in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 conseguenti all'entrata in vigore del D.L. 18/2020.**

Prot. n. 2079/2020 U

Catania, **25 MAR. 2020**

Ai Sigg. Presidenti di Sezione  
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari  
Ai Sig. Magistrati ordinari in tirocinio  
Al Sig. Dirigente Amministrativo  
Ai sigg. Responsabili delle cancellerie  
A tutto il personale  
Tribunale

e pc

Al Sig. Presidente della Corte di Appello  
Catania

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica  
Catania

Al Sig. Procuratore Distrettuale della Repubblica  
Catania

Si trasmette provvedimento emesso da questa Presidenza in data odierna, relativa all'oggetto.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**dott. Francesco Mannino**





**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

---

**Il Presidente del Tribunale**

Visto l'art. 83 del d.l. n.18/2020;

considerato che l'art. 83 sopra citato prevede al secondo comma “*. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .”*

ritenuto che, alla luce della predetta sospensione dei termini per le impugnazioni, a parziale modifica del decreto di questo Presidente del 12 marzo 2020, deve essere disposto che, **ad eccezione dei casi urgenti indicati al terzo comma del predetto art.83, sino al 15 aprile 2020, la proposizione di impugnazione non giustifica l'accesso alle cancellerie;**

**DISPONE**

in conformità a quanto esposto in premessa.

Riserva, ove opportune, ulteriori indicazioni organizzative e, comunque, ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art.83, sesto comma, del d.l. n.18/2020.

Catania, 25 marzo 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**dott. Francesco Mannino**